

RINVIO – art. 116 Codice Proprietà Industriale

RINVIO

art. 116 Codice Proprietà Industriale

1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016